

# proposta di legge n. 226

a iniziativa della Giunta regionale

*presentata in data 10 luglio 2012*

---

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 3 AGOSTO 2010, N. 11  
“MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO DELLA SPESA”

---

Signori Consiglieri,

con la presente proposta di legge - analogamente a quanto previsto dall'articolo 2, comma 6, legge regionale 3 agosto 2010, n. 11 (Misure urgenti in materia di contenimento della spesa) con riguardo alle attività di progettazione, pianificazione e partecipazione alle commissioni di collaudo ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 (codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione della direttiva 2004/17/CE e 2004/18/CE) - si introduce un meccanismo derogatorio per quanto riguarda i compensi destinati ai componenti (sia essi dipendenti regionali ovvero esterni all'amministrazione) delle commissioni esaminatrici di pubblici concorsi per l'ammissione ai corsi di formazione specifica di medicina generale (comprese le attività di espletamento e di esame finale) regolati dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 in attuazione della specifica normativa comunitaria.

L'attività amministrativa legata all'espletamento dei suddetti pubblici concorsi banditi a livello regionale, comprende l'attività concorsuale selettiva iniziale, quella propedeutica (ammissione dei candidati al corso di formazione specifica in medicina generale) e quella finale (esame per il conseguimento dell'attestato di formazione specifica in medicina generale). Tale attività amministrativa non ha natura discrezionale e non è legata alla programmazione regionale di fabbisogno di personale. Pertanto, non si tratta di attività sottoposta ai limiti di spesa previsti dalla normativa finanziaria statale e regionale in quanto il d.lgs. 368/1999, nel disciplinare la materia, prevede anche uno specifico finanziamento statale a ciò vincolato.

La natura obbligatoria delle predette attività e il tipo di professionalità specifica richiesta ai componenti delle commissioni concorsuali sopra richiamate, rendono opportuno prevedere un compenso commisurato alla tipologia della prestazione professionale richiesta ai componenti delle commissioni stesse in deroga alla l.r. 11/2010.

La proposta di legge si compone di tre articoli.

L'articolo 1 aggiunge all'articolo 1 della l.r. 11/2010, il comma 3 bis. Tale norma introduce una deroga alla misura dei compensi per i componenti delle commissioni, collegi e comitati (fissata nella misura del "gettone di presenza" non superiore a 30 euro), con esclusivo riferimento ai componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per l'ammissione ai corsi di formazione specifica in medicina generale (comprese tutte le attività della commissione, fino alla fase dell'esame finale) di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.

L'articolo 2, aggiunge il comma 6 bis all'articolo 2 della l.r. 11/2010, escludendo dall'applicazione del medesimo articolo 2 (che limita il gettone di presenza a 30 euro giornaliero) l'ipotesi di partecipazione, da parte dei dipendenti regionali, alle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per l'ammissione ai corsi di formazione specifica di medicina generale (comprese tutte le attività della commissione fino alla fase dell'esame finale), di cui al citato d.lgs. 368/1999.

Infine, stante l'imminente svolgimento dei concorsi di medicina generale per l'anno 2012, l'articolo 3 prevede la dichiarazione d'urgenza al fine di garantire il buon andamento e la continuità di tale attività amministrativa avente natura obbligatoria e vincolata.

**Art. 1**

*(Modifica dell'articolo 1 della l.r. 11/2010)*

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 3 agosto 2010, n. 11 (Misure urgenti in materia di contenimento della spesa), è inserito il seguente:

“3 bis. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano alle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per l'ammissione ai corsi di formazione specifica in medicina generale di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 (Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE), comprese le fasi di espletamento delle attività e degli esami finali.”.

**Art. 2**

*(Modifica dell'articolo 2 della l.r. 11/2010)*

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 2 della l.r. 11/2010, è aggiunto il seguente:

“6 bis. E' altresì esclusa dall'applicazione del presente articolo la partecipazione alle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per l'ammissione ai corsi di formazione specifica in medicina generale di cui al d.lgs. 368/1999, comprese le fasi di espletamento delle attività e degli esami finali.”.

**Art. 3**

*(Dichiarazione d'urgenza)*

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.